

CONTRATTO DI APPALTO

CIG 9419110F73 CUP F69J20001000002

Per l'affidamento dell'appalto di servizi e forniture per il progetto denominato "Miglioramento alla fruizione dell'Archivio storico del Complesso dei Gerolamini - Lavori di digitalizzazione, metadattazione e allestimento spazi immersivi".

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

TRA

la dott.ssa Antonella Cucciniello, nata ad Avellino (AV) il 29.09.1963 (C.F. CCCNNL63P69A509I), in qualità di Direttore e legale rappresentante della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, C.F. 80058620636, con sede in Napoli in via Duomo 114/142;

E

l'ing. Giovanni Verreschi, nato a Genova il 22 dicembre 1967 e ivi residente in via Alfredo D'Andrade, n. 24/2A - 16154 (GE), in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell'impresa SPACE S.p.A. con sede legale in Prato, via Torelli n. 24 - 59100 (PO), Codice fiscale

01728860972 e Partita IVA 02658200924, capitale sociale € 2.105.000,00, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pistoia-Prato 02658200924, che agisce quale Capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici costituito tra le seguenti imprese:

1. Impresa Space S.p.A. (mandataria), con sede legale in Prato, via Torelli nn. 24 - 59100 (PO);
2. Impresa M.E.T.A. S.r.l. (mandante), con sede legale Gariga di Podenzano, via G. Galilei n. 19, 29027 - (PC)

(in seguito "Appaltatore" o anche "RT"); (in seguito, congiuntamente "le Parti");

PREMESSO CHE

a) la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto sopramenzionato è stata indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (in breve, INVITALIA), agendo in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. a), e 38, co. 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., giusta Convenzione sottoscritta in data 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (ora

"Ministero della Cultura") ed INVITALIA;

b) l'appalto è finanziato con fondi del PON FESR "CULTURA E SVILUPPO" 2014/2020 Asse I;

c) la Stazione Appaltante, con determina n. 5 del 23 giugno 2021 ha provveduto alla nomina, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della dott.ssa. Antonella Cucciniello quale Responsabile Unico della Procedura;

d) la Stazione Appaltante, con decreto n. 6 del 30 maggio 2022, ha provveduto altresì alla nomina, ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016, del dott. Gabriele Capone quale Direttore dei Lavori;

e) con determina a contrarre n. 35 del 25 settembre 2022 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura di gara aperta, esperita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

f) la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del bando e degli atti di gara sul profilo della Centrale di Committenza; il bando, altresì, è stato pubblicato sul sito informatico

della Stazione Appaltante, nella sezione
Trasparenza Amministrativa, sul sito della
Biblioteca e Complesso monumentale dei
Girolamini, sul sito del Ministero della Cultura,
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici e su due quotidiani nazionali e su due
quotidiani locali;

g) entro il termine indicato nel bando sono
pervenute n. 3 offerte;

h) all'esito della predetta procedura di gara,
l'Appaltatore è stato individuato quale primo
nella graduatoria di gara;

i) Invitalia ha avviato le verifiche sul possesso
dei requisiti da parte dell'Appaltatore;

j) con determina di affidamento n. 7 del 08/03/2023,
ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016
e art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio
2020, n. 76 e ss.mm.ii. è stata autorizzata la
consegna del servizio in via d'urgenza;

k) con verbale n. 9 del 09/03/2023, la Stazione
appaltante ha avviato l'esecuzione del Contratto
in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 8, co. 1,
lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante

«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto

Semplificazioni), convertito con modificazioni

dall'articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n.

120, e successivamente modificato dall'articolo

51, co. 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021;

l) l'Appaltatore ha comprovato il possesso dei

requisiti di ordine generale prescritti ex lege

nonché quelli di ordine speciale previsti dalla

lex specialis di gara e la Centrale di

Committenza ne ha verificato l'effettivo

possesso;

m) il presente contratto viene sottoscritto nelle

more del rilascio, da parte dell'Ufficio

Territoriale competente, dell'informazione

antimafia richiesta in data 06/02/2023 dalla

Centrale di Committenza Invitalia, ai sensi del

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e comunque a

seguito dell'acquisita dichiarazione resa

dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza

delle cause di divieto, decadenza o sospensione

di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

conseguentemente, lo stesso prevede apposita

clausola risolutiva espressa ai sensi

dell'articolo 1456 del codice civile;

n) con provvedimento prot. n. 0026386 del 27 gennaio 2023, la Centrale di Committenza ha dichiarato l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Appaltatore;

o) la Centrale di Committenza ha provveduto altresì a comunicare in data 27/01/2023 a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara;

p) l'Appaltatore, nei termini dell'art. 103, co. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito in data 20/02/2023 con la Compagnia SACE BT S.p.A. una garanzia (cd. garanzia definitiva) secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, a tutela dell'esatto adempimento nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, consegnando l'originale della polizza alla Stazione Appaltante;

q) l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha altresì costituito e consegnato polizza assicurativa rilasciata dalla Compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o Subappaltatore

e/o subfornitore ovvero della Stazione

Appaltante), nell'esecuzione dell'appalto;

r) in sede di offerta, l'Appaltatore ha accettato

ogni clausola presente nel Disciplinare di gara,

nei documenti ivi allegati, compresi il presente

Contratto, nonché il Capitolato speciale

descrittivo e prestazionale a base di gara;

s) in sede di offerta, l'Appaltatore ha accettato

inoltre di assumere l'obbligo di rispettare e far

rispettare ai propri aventi causa le clausole del

Piano Triennale della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza del MIC 2021-2023

(di seguito, "Piano" consultabile nella sezione

Trasparenza del sito del Ministero della

Cultura);

t) con il presente contratto l'urgenza di cui alla

lett. j) è da intendersi automaticamente sciolta.

Articolo 1 Premessa e allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente Contratto, le premesse e la documentazione

di seguito elencata:

a) il bando, il disciplinare di gara e i relativi

allegati;

b) la domanda di partecipazione alla gara presentata

dell'Appaltatore;

c) l'Offerta tecnico-economica proposta

dall'Appaltatore, come infra definita;

d) le garanzie e le polizze assicurative, richiamate

in premessa;

e) il Programma temporale di dettaglio, per come

descritto nell'art. 7 del presente Contratto e

che verrà consegnato dall'Appaltatore entro il 24

aprile 2023;

f) l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo

di Imprese/consorzio;

Costituiscono allegati al presente Contratto, i

documenti di cui alle lett. b), c), d), e) ed f).

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale

del presente Contratto i "documenti tecnici" che

compongono il progetto posto a base di gara e,

segnatamente, i seguenti elaborati:

a) Relazione tecnico-economica;

b) Capitolato speciale descrittivo e

prestazionale;

c) Cronoprogramma;

d) Schema di contratto;

e) Format scheda rilevamento stato di

conservazione.

I documenti numerati al primo e secondo elenco sopra

riportati si intendono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché materialmente non allegati, in quanto depositati e custoditi presso la Stazione Appaltante.

In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 2 Definizioni

Nell'ambito del presente Contratto sono utilizzati i seguenti termini e definizioni:

-Appaltatore: l'operatore economico singolo o plurisoggettivo che è risultato affidatario dell'Appalto;

-Appalto: l'Appalto oggetto del presente Contratto comprendente tutte le prestazioni (sia che si tratti di servizi o di forniture) dettagliatamente indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel relativo progetto posto a base di gara e, in particolare:

a) l'inventariazione, l'ordinamento, la schedatura,

la catalogazione;

b) ricondizionamento del materiale;

c) archiviazione digitale, informatizzazione digitale e relativi metadati;

d) restauro;

e) progettazione e realizzazione professionali di soluzione web (piattaforme e gestioni dati);

f) realizzazione infrastruttura di rete;

g) sostituzione della scaffalatura;

-Bando: indica il bando di gara per l'affidamento dell'Appalto;

-Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (per brevità, nel seguito anche solo Capitolato): è il documento a contenuto tecnico, descrittivo e prestazionale, costituente parte integrante e sostanziali del progetto posto a base di gara;

-Centrale di Committenza: è l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa SpA (INVITALIA) che ha indetto l'appalto per conto della Stazione appaltante;

-Codice dei Contratti: indica le norme in materia di appalti e contratti pubblici italiane approvate con il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

-Codice della Privacy: il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il GDPR - Regolamento generale sulla

protezione dei dati (Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

-Contratto: è il presente Contratto ed i suoi allegati;

-Documenti Contrattuali: indicano i documenti allegati al Contratto anche non materialmente;

-Offerta: si intende l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, sulla base della quale è stato aggiudicato l'appalto;

-Parti: indica la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;

-Prestazioni: indicano complessivamente le attività (sia che si tratti di servizi sia che si tratti di forniture), considerate singolarmente ovvero complessivamente, oggetto dell'Appalto indicate nel Contratto e meglio dettagliate nel Capitolato;

-RUP: indica il Responsabile Unico del Procedimento;

-Stazione appaltante: è la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini;

-Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: indica le norme italiane in

materia di sicurezza dei lavoratori e misure di welfare sul luogo di lavoro approvate con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 3 Oggetto e finalità

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza alcuna riserva, in base all'offerta presentata in sede di gara, l'appalto di servizi e forniture comprendente, come meglio specificato nel Capitolato, le seguenti prestazioni:

- a) inventariazione, ordinamento, schedatura, catalogazione;
- b) ricondizionamento del materiale;
- c) archiviazione digitale, informatizzazione digitale e relativi metadati;
- d) restauro;
- e) progettazione e implementazione portale dedicato;
- f) realizzazione infrastruttura di rete;
- g) sostituzione della scaffalatura.

Per dettagli relativi alle prestazioni si rimanda al Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le

condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto e nel Capitolato.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del Contratto in conformità alle condizioni migliorative offerte dallo stesso in sede di gara nonché coerentemente al Programma temporale di dettaglio allegato al presente Contratto. In alternativa, su specifica richiesta della Stazione Appaltante inoltrata tramite il RUP, l'Appaltatore si impegna altresì ad eseguire ogni prestazione complementare, anche ove non espressamente indicata, funzionale alla perfetta realizzazione dell'Appalto, in conformità al progetto e al Capitolato posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o alle prescrizioni, comunque denominate, dettate dalla Stazione Appaltante, ancorché tali raccomandazioni e/o prescrizioni non siano espressamente e specificatamente previste nel presente Contratto e nel Capitolato. L'eventuale svolgimento delle attività e delle prestazioni oggetto dell'Appalto da parte di soggetti non qualificati o, comunque, non idonei secondo la valutazione della Stazione appaltante, comporterà la risoluzione di diritto dello stesso Contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni

con propria organizzazione di mezzi e risorse e con gestione a proprio rischio.

L'Appaltatore potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall'Offerta. È in ogni caso vietata la cessione del contratto a terzi. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. c), Codice dei contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, del Codice dei contratti, l'operatore economico può affidare in subappalto le prestazioni oggetto del presente affidamento solo qualora:

1. il subappaltatore sia qualificato per l'espletamento della prestazione e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
2. all'atto dell'offerta abbia indicato il servizio/fornitura o le parti di servizio/fornitura che intende subappaltare.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c), del medesimo Codice dei Contratti eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei contratti ai propri consorziati. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 28, co. 1, ultimo cpv del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà essere in possesso, già in sede di partecipazione alla procedura, dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di servizi e forniture.

Non è, pertanto, ammesso il subappalto c.d. "qualificante" o "necessario".

I servizi e le forniture oggetto dell'appalto dovranno essere resi nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Appaltatore inoltre dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ed ha altresì l'obbligo di attenersi alle norme generali in materia di sicurezza.

Articolo 4 Durata del contratto

Il Contratto sarà efficace tra le Parti a far data dalla sua stipula e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

La durata dell'Appalto è stabilita nel suo complesso in 272 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di avvio del servizio (09/03/2023), come

risultante da apposito verbale redatto a cura del
Direttore dell'Esecuzione.

Le prestazioni (sia si tratti di servizi sia si
tratti di forniture), dovranno essere eseguite e
terminate coerentemente alle indicazioni temporali
esposte nel Programma temporale di dettaglio
redatto, ai sensi dell'art. 7 del presente
Contratto, a cura dell'Appaltatore coerentemente al
Cronogramma allegato al progetto posto a base di
gara. Resta fermo l'impegno inderogabile da parte
dell'Appaltatore di concludere integralmente
l'Appalto e, dunque, tutte le prestazioni principali
e accessorie affidate, entro la durata stabilita.

Qualora circostanze particolari impediscano
temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente Contratto, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto,
con comunicazione scritta.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla
corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere
impossibile e/o ritardare in maniera significativa
la sua esecuzione, la Stazione Appaltante si impegna
a darne tempestiva e motivata comunicazione
all'Appaltatore al fine di verificare la

salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto.

Articolo 5 Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali

L'Appaltatore svolgerà le prestazioni oggetto del presente Contratto presso la sede della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, sita in Napoli alla Via Duomo n. 114/142 con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.

Le prestazioni da rendere presso la Stazione Appaltante, dovranno avvenire nel rispetto dell'orario di lavoro e delle regole di accesso ai locali, assumendo l'Appaltatore ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni causati.

Durante l'espletamento del servizio, gli addetti, siano essi soci, dipendenti dell'Appaltatore, di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi dalle stesse incaricati, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento, a termini dell'art. 18, comma 1, lett. u) e succ. del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 6 Referenti

I referenti responsabili per le attività relative al

presente Contratto sono:

- per la Stazione Appaltante: la dott.ssa Antonella Cucciniello, in qualità di RUP, e il dott. Gabriele Capone, in qualità di Direttore dei Lavori (rif. Decreto n. 6 del 30.05.2022);

- per l'Appaltatore: l'ing. Vincenzo Giannoccaro, in qualità di Responsabile del settore digitalizzazione dell'Appaltatore.

Compito dei referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle prestazioni oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le Parti.

In sede di offerta, l'Appaltatore ha altresì individuato per ognuna delle due aree di attività un "Responsabile di progetto", con specifici titoli, competenze e esperienze, aventi il compito del coordinamento generale, scientifico e multidisciplinare delle attività previste per ognuna delle aree tematiche. I Responsabili di progetto sono:

- per le attività di area umanistica (per le attività di: schedatura, ordinamento, inventariazione, catalogazione, digitalizzazione, metadattazione, ricondizionamento e restauro) e per i

servizi afferenti: la dott.ssa Maria Pia Cacace;

- per le attività afferenti all'area ICT (per le attività di: progettazione e implementazione del portale dedicato) e per i servizi afferenti: l'ing. Daniele Rizzo.

Il responsabile dell'area umanistica sarà anche il "Referente unico" di Progetto nei confronti della Stazione Appaltante per gli aspetti di ordine tecnico e organizzativo e qualitativo dei servizi e in generale delle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la durata dell'espletamento dei servizi.

Costituisce causa di risoluzione del Contratto:

- la sostituzione dei responsabili di progetto o del referente unico nominati in sede di gara senza la preventiva espressa approvazione della Stazione Appaltante e il mancato possesso, da parte dei soggetti nominati in sostituzione, dei requisiti tecnico-professionali minimi richiesti per i responsabili di progetto nella lex specialis di gara e nel Capitolato;

- la partecipazione solo nominale dei responsabili di progetto alla esecuzione effettiva dei servizi oggetto del Contratto.

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere il seguente

domicilio: via Torelli, 24 - 59100 Prato (PO) - PEC:
amministrazione@spacespa.postecert.it. Al domicilio
saranno inviati tutti gli atti e i documenti che
riguardano l'esecuzione del presente Contratto e
degli interventi che ne costituiscono oggetto.

**Articolo 7 Modalità di esecuzione del Contratto,
Programma temporale di Dettaglio e Piano operativo
di dettaglio**

Le attività nel loro complesso afferenti alle
singole prestazioni potranno essere avviate solo a
seguito di apposito verbale redatto a cura del
Direttore dell'Esecuzione e sottoscritto
dall'Appaltatore.

La data di redazione e sottoscrizione del
summenzionato verbale costituirà riferimento
contrattuale per la verifica dei tempi di esecuzione
delle prestazioni nonché per l'applicazione delle
penali in caso di ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni stesse.

Il Piano operativo di Dettaglio (di seguito anche
Piano) redatto dall'Appaltatore e verificato e
approvato dal RUP nominato dalla Stazione
Appaltante, forma parte integrante e sostanziale del
presente contratto e verrà consegnato

dall'Appaltatore entro il 24 aprile 2023. Esso dovrà riportare date di avvio e fine di ogni attività e le date intermedie di consegna dei prodotti (prodotti intermedi e finali) e il numero e i nominativi del personale impiegato dall'Appaltatore nelle singole attività. Resta inteso che la durata complessiva delle prestazioni non potrà essere superiore alla durata massima prevista di 272 giorni naturali e consecutivi come previsto all'art. 4. Le date di inizio e fine delle attività e le date intermedie relative alla consegna dei prodotti (sia che si tratti di prodotti intermedi sia di prodotti finali) costituiscono riferimento per l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

L'Appaltatore si impegna a redigere entro 15 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla stipula del Contratto, specifica relazione denominata "Piano di sviluppo delle attività" (nel seguito, per brevità "Piano di sviluppo") che, per ogni prestazione contrattuale descriva almeno

- i dettagli tecnici e operativi circa le modalità di esecuzione delle attività e delle sotto-attività che complessivamente compongono le prestazioni oggetto del contratto;

- i criteri di auto-verifica e controllo di

esecuzione delle attività e della qualità dei
 relativi prodotti (delivery) in relazione e nel
 rispetto delle specifiche finalità previste nel
 Capitolato nonché le modalità di esecuzione e
 rendicontazione di tali verifiche e controlli;

- le modalità di condivisione con la Stazione
 Appaltante dei prodotti intermedi (delivery) delle
 prestazioni ai fini di permettere alla Stazione
 Appaltante di verificare in corso d'opera lo stato
 di avanzamento delle attività nonché la qualità e
 la quantità dei servizi/forniture erogati e dei
 relativi prodotti;
- l'organigramma di commessa contenente la lista dei
 Responsabili di progetto, del personale impiegato
 per i singoli servizi/attività, con i relativi
 curricula vitae, qualora gli stessi siano diversi
 o aggiunti rispetto a quanto offerto in sede di
 gara;
- mansionario di dettaglio dei soggetti facenti
 parte dell'organigramma;
- lista delle attrezzature che verranno utilizzate
 per l'espletamento delle attività, ove pertinente;
- modalità di comunicazione tra le Parti e
 specifiche in merito ai relativi canali di
 comunicazione e di condivisione dei prodotti.

L'Appaltatore si impegna a recepire, nel Piano di sviluppo, integralmente quanto offerto dallo stesso Appaltatore in sede di gara nonché a precisare ogni elemento utile per rendere operativi e attuabili gli elementi migliorativi offerti in sede di offerta.

L'avvio di qualsiasi servizio, prestazione o fornitura, oggetto del presente Contratto, salvo nulla ostando, è subordinato all'esplicitata e formale verifica e approvazione del Piano operativo da parte della Stazione Appaltante che si esprimerà nel merito entro 15 giorni dalla ricezione formale del Piano operativo stesso.

L'Appaltatore si impegna ad operare nel Piano di sviluppo, ai fini della relativa approvazione e nei tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante, tutte le correzioni, le modifiche e le integrazioni (compresa la sostituzione di personale ritenuto non professionalmente idoneo all'espletamento delle prestazioni) che la stessa Stazione Appaltante riterrà necessari per garantire che le prestazioni siano rese in conformità alle specifiche del Capitolato e agli elementi migliorativi offerti in sede di offerta nonché a rimuovere ogni elemento ritenuto dalla Stazione Appaltante ostativo all'approvazione del Piano di sviluppo.

L'Appaltatore, qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, si impegna altresì ad aggiornare il Piano di sviluppo qualora la Stazione Appaltante lo riterrà necessario, entro 15 giorni dalla richiesta formale. In caso di aggiornamento, il Piano operativo sarà oggetto di verifica, controllo e approvazione da parte della Stazione Appaltante negli stessi termini sopra descritti.

La mancata produzione da parte dell'Appaltatore del Programma di dettaglio ovvero la mancata approvazione del Programma di dettaglio per evidenti mancanze, difformità e/o carenze costituisce causa ostativa alla stipula del Contratto.

Costituisce causa di risoluzione del Contratto:

- la mancata presentazione entro i termini di cui al presente articolo 7 del Piano operativo di dettaglio;
- la mancata approvazione del Piano operativo da parte della Stazione Appaltante per evidenti mancanze, carenze o difformità tra quanto previsto in Progetto, nel Capitolato e nel presente Contratto, così come la mancata volontà da parte dell'Appaltatore di sanare le suddette mancanze, carenze e/o difformità;
- la mancata attuazione, in corso di esecuzione

delle prestazioni oggetto del Contratto, da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel Piano operativo approvato, nel Programma di dettaglio verificato e sottoscritto dal Direttore Esecutivo del Contratto e nelle revisioni, sempre nel caso siano state approvate dalla Stazione appaltante.

Articolo 8 Corrispettivo

Il corrispettivo, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto d'Appalto, determinato in parte a corpo e in parte a misura come da tabelle allegate al Capitolato, è pari a complessivi € 581.666,90 (cinquecentottantunomilaseicentosessantasei/90) oltre IVA, a seguito dell'applicazione del ribasso complessivo offerto del 21,29%.

Il corrispettivo è così suddiviso:

- per il "Servizio di digitalizzazione e metadattazione": € 372.432,11 (trecentosettantaduemilaquattrocentotrentadue/11) oltre IVA;
- per il "Servizio di progettazione e implementazione portale dedicato": € 74.774,50 (settantaquattromilasettecentosettantaquattro/50) oltre IVA;
- per il "Servizio di schedatura, ordinamento,

inventariazione, catalogazione,

ricondizionamento": € 114.782,79

(centoquattordicimilasettecentoottantadue/79)

oltre IVA;

- per la "fornitura scaffalatura": € 3.935,50

(tremilanovecentotrentacinque/50) oltre IVA;

- per la "fornitura e installazione infrastruttura

di rete": € 15.742,00

(quindicimilasettecentoquarantadue/00) oltre IVA.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare

che il corrispettivo comprende e compensa

integralmente tutte le attività necessarie per

eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di

leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse

tutte le attività necessarie per l'adempimento delle

prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni

ulteriore attività tecnica o amministrativa

necessaria.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi

ulteriore compenso oltre quello previsto nel

presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti

tariffari che dovessero intervenire nel periodo di

validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni

di qualunque genere nonché a qualsiasi maggiorazione

per incarichi parziali o per interruzione

dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti i compensi e oneri accessori necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate dalla Stazione Appaltante.

Articolo 9 Modalità di fatturazione e pagamento

L'Appaltatore, in corso d'opera, avrà diritto ai pagamenti in acconto per la parte relativa alle prestazioni contrattuali quando il suo credito, al netto dal ribasso d'asta, del recupero proporzionale dell'anticipazione e delle ritenute di legge, avrà raggiunto l'importo netto di € 100.000,00 (euro

centomila/00) oltre IVA nelle misure di legge.

L'Amministrazione, nell'esclusivo interesse pubblico e per motivi legati alla rendicontazione della spesa, potrà autorizzare l'emissione di pagamenti anche di importo inferiore qualora se ne verifici la necessità.

Il pagamento delle rate di acconto e delle rate finali è subordinato alla verifica, al controllo e all'approvazione da parte del RUP e del Direttore dell'esecuzione che accerta che le prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispettino le prescrizioni contrattuali.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI). Non saranno accettate fatture emesse con altre modalità. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) e al CUP (Codice Unico Progetto) in epigrafe, al codice univoco della Stazione Appaltante 9BKGCL, nonché al codice IBAN della Società e dovranno essere intestate alla Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, C.F. 80058620636, Via Duomo 114/142, 80138 Napoli.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla

data di ricevimento delle relative fatture, salvi i ritardi nell'erogazione dei relativi importi del finanziamento, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato intestato all'Appaltatore:

- codice IBAN: IT 95X 06175 01425 000003111880, Banca Carige, Agenzia n.25 Genova (GE);
- codice IBAN: IT 55M 01030 21507 000001508885, Banca Monte Paschi di Siena Spa, Viale Montegrappa n.278, 59100, Prato (PO);
- codice IBAN: IT98G 01005 21500 0000 00002375, Banca Nazionale del Lavoro, Via Bettino n. 2, 59100, Prato (PO);
- codice IBAN: IT59L0306921531100000002117, Banca Intesa SanPaolo, Via degli Alberti n. 2, 59100, Prato (PO);
- codice IBAN: IT36M0306921531100000002118, Banca Intesa SanPaolo, Via degli Alberti n. 2, 59100, Prato (PO);
- codice IBAN: IT71K050340140000000004939, Banco BPM, Via Garibaldi n. 2, 16124, Genova (GE);
- codice IBAN: IT80C0333201406000001413676, Banca Passadore & C., Agenzia Q di Sestri Ponente (Genova).

Il presente Contratto d'appalto è soggetto agli

obblighi in tema di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese

(R.T.I.), la fatturazione da parte dei componenti

del R.T.I. deve avvenire pro quota di partecipazione

e di prestazioni eseguite al suddetto R.T.I., ognuno

dei quali conserva la propria autonomia ai fini

della gestione, degli adempimenti fiscali e degli

oneri sociali, anche ai sensi dell'art. 48, co. 16,

del Codice dei Contratti. I pagamenti, in ogni caso,

saranno effettuati dalla Stazione Appaltante in

favore della sola impresa Capogruppo.

Ai fini del pagamento, la Stazione Appaltante

procederà:

- all'acquisizione del documento unico di regolarità

contributiva (DURC), attestante la regolarità in

ordine al versamento dei contributi previdenziali

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali

dei dipendenti;

- all'accertamento degli adempimenti in favore dei

subappaltatori e subcontraenti (pagamenti con

fattura quietanzata), se sono stati stipulati

contratti di subappalto o subcontratti;

- all'accertamento (ai sensi dell'articolo 48-bis

del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della L. n. 286/2006) che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. n. 40/2008. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso per la parte di debito riscontrato e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

- alla ricezione di idonea documentazione attestante il corretto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 28 del D.L. 223/2006, così come modificato dal D.L. n. 16/2012 in sede di conversione in Legge n. 44/2012, ed in particolare, l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente appalto;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Per specifiche esigenze della Stazione appaltante, debitamente motivate dal RUP, potranno essere autorizzati pagamenti in acconto di importo inferiore alla rata minima stabilita nel presente articolo.

Articolo 10 Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo

2022, n. 25, c.d. "Sostegni ter", è ammesso
procedere alla revisione dei prezzi di cui
all'articolo 106, co.1, lett. a), del Codice dei
Contratti.

Per tutte le prestazioni non previste, si addiverrà
alla formazione dei nuovi prezzi.

È fatto, altresì, obbligo all'Appaltatore di
assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione
dell'importo netto contrattuale delle opere entro il
quinto dell'importo originario.

Articolo 11 Anticipazioni

A titolo di anticipazione, la Stazione Appaltante
riconoscerà, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del
Codice dei contratti, e come disposto dal decreto
Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. con Legge
17 luglio 2020, n. 77), sul valore del contratto
d'appalto un'anticipazione del prezzo contrattuale
fino al 30% (trenta per cento) dell'importo
contrattuale dei servizi e forniture:

- a) Schedatura, l'ordinamento, l'inventariazione,
la catalogazione;
- b) Ricondizionamento del materiale;
- c) Archiviazione digitale, informatizzazione
digitale e relativi metadati;

d) Restauro;

e) Progettazione e implementazione portale dedicato;

f) Realizzazione infrastruttura di rete;

g) Sostituzione della scaffalatura.

Detta anticipazione sarà erogata a seguito di formale richiesta e previa presentazione di apposita polizza fideiussoria di garanzia.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. Stante il DM aprile 2000, n. 145, resta stabilito che i pagamenti avverranno in ragione delle effettive disponibilità di cassa della Stazione Appaltante. L'anticipazione è compensata secondo il cronoprogramma della prestazione mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente agli stati di avanzamento fermo restando che con l'ultimo certificato la stessa anticipazione dovrà essere recuperata per intero. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei servizi e delle forniture non procedono secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Programma operativo di dettaglio redatto dall'Appaltatore, condiviso e accettato dal RUP. La garanzia, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del citato decreto legislativo. L'importo della garanzia viene gradualmente ed

automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante;

•all'acquisizione da parte del RUP:

a) del verbale di consegna del servizio debitamente sottoscritto dal DEC e dall'Esecutore;

b) del verbale di inizio del servizio/prestazione debitamente sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dall'Appaltatore in cui si attestino le specifiche condizioni che avverano il concreto avvio di tutte le prestazioni;

c) della dichiarazione congiunta resa dal Direttore dell'esecuzione e dall'Appaltatore che le prestazioni procedono e possano precedere in piena conformità al Programma di dettaglio (elaborato dall'Appaltatore, verificato e sottoscritto dal RUP) e quindi senza ritardo rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti.

L'Appaltatore decade dalla anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

Articolo 12 Trattenute a garanzia

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sulle anticipazioni e sulle rate d'acconto, sarà operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito delle verifiche di conformità delle singole prestazioni, in sede di liquidazione finale. Gli importi trattenuti a garanzia saranno restituiti in occasione delle rate finali previa verifica positiva di conformità dei servizi e delle prestazioni in generale.

Articolo 13 Obblighi generali e particolari dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti.

L'Appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro.

Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente Contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.

L'Appaltatore deve esigere, da ciascuno dei suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nella esecuzione dell'oggetto del Contratto, l'impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del Contratto, il

segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto e a non comunicare a terzi né ad utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici.

Oltre a quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato a:

- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e comunque prima di eseguire qualsiasi attività, l'impiego di nuovo personale, la relativa generalità, la qualifica professionale ed esperienza e a provvedere alla sostituzione degli operatori ritenuti o che si siano dimostrati non idonei all'espletamento delle attività;
- segnalare per iscritto immediatamente alla Stazione Appaltante ogni circostanza o difficoltà di eseguire quanto previsto a contratto;
- acquisire tutte le eventuali autorizzazioni necessarie a norma di legge per l'espletamento delle prestazioni;
- qualsiasi modifica alle prestazioni oggetto del Contratto deve essere autorizzata dal RUP anche per mezzo del Direttore dell'esecuzione del Contratto;
- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni irregolarità, problema, ammanco o

altro inconveniente di qualsiasi natura che si dovesse verificare in corso di esecuzione e prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'Appaltatore del presente Contratto.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di ordinare, a propria scelta e in alternativa, la sospensione delle prestazioni sino a che non sia rimossa la violazione, salvo il risarcimento dei danni a proprio favore in relazione alla sospensione e con esclusione di ogni risarcimento o indennizzo a favore dell'Appaltatore.

Articolo 14 Responsabilità

Salva la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l'Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della perfetta realizzazione dei servizi affidati.

L'Appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dal personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e

prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o la distruzione di beni di proprietà della Stazione Appaltante e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo Contratto e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della Stazione Appaltante o da terzi danneggiati.

L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni

causate direttamente dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, ordini di autorità locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

Articolo 15 Garanzie e assicurazioni

Nei termini previsti nel disciplinare di gara, a garanzia del corretto adempimento dell'esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore ha costituito una apposita garanzia, costituita mediante fideiussione n. 1676.00.27.2799853864 in data 20/02/2023, rilasciata dalla società SACE BT S.p.A., agenzia/filiale di per un importo pari a € 65.670,20 (sessantacinquemilaseicentasettanta/20).

L'importo della fideiussione è ridotto del 50% per i casi previsti dall'art. 93, comma 7 del Codice dei contratti.

L'Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa contraddistinta al n. 106248378, sottoscritta in data 21 novembre 2016, rilasciata dalla società Groupama Assicurazioni

S.p.A., agenzia di Poggibonsi, per un importo pari a € 5.000.000,00 a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante (compresi i beni di proprietà della Stazione Appaltante trattate dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto) o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o Subappaltatore e/o subfornitore ovvero dell'Amministrazione di terzi), nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente Contratto.

Articolo 16 Controlli e verifiche di conformità

In qualsiasi momento, anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché del Capitolato così come di effettuare verifiche e controlli circa la qualità e la quantità

delle prestazioni rese in corso di esecuzione.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del Contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali previste all'art. 18.

I controlli e le verifiche effettuati in corso di esecuzione dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta

osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.

La verifica di conformità delle prestazioni eseguite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Codice dei contratti, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dalla Stazione Appaltante a seguito della ultimazione delle singole prestazioni contrattuali. Tali verifiche saranno operate a cura del RUP coadiuvato dal DEC e dal personale della Stazione Appaltante all'uopo incaricato. La verifica di conformità è finalizzata a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità sarà emesso dal RUP non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora in sede di verifica di conformità i risultati del servizio e delle forniture non fossero giudicati soddisfacenti, l'Appaltatore è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le

indicazioni della Stazione Appaltante senza la corresponsione di oneri aggiuntivi. Il certificato di verifica di conformità, qualora avente esito positivo, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Articolo 17 Subappalto

L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna prestazione, pertanto il subappalto non è ammesso.

Articolo 18 Penali

L'Appaltatore dovrà adempiere puntualmente e tempestivamente a tutte le obbligazioni contrattuali contenute nel presente Contratto, nel Capitolato,

nel progetto posto a base di gara, nel Programma temporale di dettaglio redatto dall'Appaltatore e verificato e sottoscritto dal RUP accluso al presente Contratto e nel Piano operativo di dettaglio di cui all'art. 7 approvato dalla Stazione Appaltante. A garanzia di quanto sopra, la Stazione Appaltante applicherà all'Appaltatore, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle attività di un importo pari all'uno per mille del corrispettivo per la prestazione a cui l'attività si riferisce.

Le succitate penali saranno applicate sia in caso di ritardo nell'avvio delle attività, sia in caso di ritardo nelle consegne intermedie, sia in caso di ritardo nel completamento delle attività, facendo riferimento alle date riportate nel Piano operativo di dettaglio di cui all'art. 7.

La succitata penale sarà applicata anche in tutti i casi di ritardato adempimento o di inadempimento, di prestazione riconducibili a ordini di servizio emessi dalla Stazione Appaltante.

Qualora i ritardi e/o gli adempimenti siano tali da comportare l'applicazione di penalità per un ammontare superiore al 10% dell'importo netto

contrattuale, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ferma restando la facoltà per la Stazione Appaltante di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni subiti.

L'importo delle penalità verrà detratto al momento del pagamento delle rate di acconto e delle rate finali; in alternativa, la Stazione Appaltante procede ad incamerare la garanzia di cui all'art. 15, per la corrispondente quota parte.

Articolo 19 Esecuzione in danno

È facoltà della Stazione appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente

Contratto.

La Stazione Appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia di cui all'art. 15, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio.

Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:

- | | | |
|----|--|--|
| | | |
| a) | inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; | |
| b) | manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni; | |
| c) | sospensione dell'esecuzione da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; | |
| d) | rallentamento dell'esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi servizi nei termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Contratto; | |
| e) | scarsa diligenza nell'ottemperanza alle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; | |
| f) | non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato ed al Contratto ed allo scopo delle attività; | |
| g) | mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori; | |
| h) | ogni altra causa prevista dal Capitolato, dal presente Contratto e dagli altri documenti di | |

gara.

Fermo restando quanto sopra, il Contratto è risolto

di diritto, nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività della Stazione appaltante;
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla criminalità organizzata;
- emanazione a carico dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati che comportano la perdita dei requisiti di legalità. La presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile opera anche nel caso in cui la sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 siano state conosciute dall'Amministrazione a seguito di ricezione dell'informazione antimafia richiesta da Invitalia in data 06/02/2023;

- sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;
- sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti;
- affidamento di prestazioni in subappalto senza

autorizzazione;

- cessione anche parziale del Contratto;

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente Contratto;

- ogni altra causa di risoluzione prevista dalle vigenti leggi applicabili, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti di gara.

L'Appaltatore, inoltre, accetta le seguenti clausole risolutive espresse:

- la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del

contratto o del subcontratto, informazioni interdittive analoghe di cui agli articoli 90 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011 (già articolo 10 del d.P.R. n. 252/1998) ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse; nonché qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, di accettare che sarà applicata a carico dell'Impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Ente Aderente, del relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in relazione alla prima erogazione utile;

- la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di esito negativo delle verifiche di ordine generale/di ordine speciale/previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex

specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti;

- la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento e di igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto, o quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari finanziari.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC).

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'ammontare delle penali di cui all'art. 17 superi complessivamente il 10% del valore del Contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia di cui all'art. 15, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento

ivi compresi i maggiori costi per il nuovo
espletamento della gara.

L'Appaltatore prende atto che l'affidamento è
subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della
vigente normativa italiana per la lotta alla mafia.

In particolare, non dovranno essere stati presi
provvedimenti, definitivi o provvisori, che
dispongano misure di prevenzione o divieti,
sospensioni o decadenze di cui alla predetta
normativa nei confronti del legale rappresentante e
dei componenti dell'organo di Amministrazione
dell'Appaltatore, né dovranno essere pendenti
procedimenti per l'applicazione delle medesime
disposizioni, né essere pronunciate condanne che
comportino la incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione. L'Appaltatore, rinunciando
espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta
che, ove nel corso di durata del presente Contratto
fossero emanati provvedimenti di cui al precedente
capoverso, il Contratto stesso si risolverà di
diritto, fatta salva la facoltà della Stazione
Appaltante di richiedere il risarcimento degli
eventuali danni subiti. L'Appaltatore dichiara di
assumere gli obblighi di cui al presente articolo
anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o

subfornitrice.

Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Appaltatore per la partecipazione alla gara, si riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R, l'intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo.

In conseguenza della risoluzione del Contratto, l'Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall'Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.

All'atto del perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso della Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni

richieste dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.

Articolo 21 Recesso

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in ogni momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.

In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso e ritenute regolari così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante, delle spese sostenute dall'Appaltatore, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o

indennizzo e/o rimborso delle spese.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione appaltante.

La Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo all'Appaltatore, in caso si verificino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore.

Nel caso di recesso per giusta causa di cui al

presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata al Responsabile per le attività contrattuali dell'Appaltatore sopra individuato.

Articolo 22 Regolarità fiscale

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subcontraenti, o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento, apposite clausole che prevedano l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge vigente applicabile in tema di regolarità fiscale.

Articolo 23 Divieto di cessione del Contratto e

cessione dei crediti

È vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana in materia.

Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza alle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" ANAC n. 4 del 07 luglio 2011, l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. A tal fine i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato dall'Appaltatore in sede di presentazione della documentazione amministrativa.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire la clausola relativa all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti o da sottoscrivere con eventuali

subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dei servizi, nonché a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante di tale circostanza.

Il Contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della citata legge n. 136/2010 non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del codice identificativo della gara (CIG).

Gli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 dovranno essere rispettati non solo con riferimento ai flussi finanziari dalla stazione appaltante verso il mandatario capogruppo del raggruppamento, ma anche all'interno del raggruppamento, ossia nell'ambito dei flussi finanziari dal mandatario capogruppo verso i componenti del raggruppamento - mandanti.

Articolo 25 Modifiche assetti proprietari

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente

alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 26 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico acquisiti nell'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto.

L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali sub-contraenti ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei servizi.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente Contratto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione

Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate eccezioni di sorta.

L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti e servizi commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione Appaltante e/o di spendere il nome della stessa presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

Articolo 27 Proprietà dei prodotti dei servizi

I diritti di proprietà di tutti i prodotti realizzati dall'Appaltatore nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo. L'Appaltatore è tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dei medesimi elaborati.

Articolo 28 Brevetti e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di

brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui prodotti, i materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante un'azione giudiziaria, o siano avanzate pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati, l'Appaltatore manleva e tiene indenne fin d'ora la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che la Stazione Appaltante fosse in ogni caso chiamata ad assumere.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziali o stragiudiziali di cui al

precedente paragrafo. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Articolo 29 Spese, imposte e tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese per la pubblicazione sugli organi ufficiali e sui quotidiani del Bando e degli altri documenti di gara;
- b) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del Contratto;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti, direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle attività;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del presente Contratto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri eventualmente gravanti, direttamente o indirettamente, sui servizi oggetto dell'Appalto.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono IVA esclusa.

Articolo 30 Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 31 Controversie e foro competente

Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in

merito al Contratto o in dipendenza dello stesso,
saranno decise con competenza esclusiva
dall'Autorità Giudiziaria del Foro competente ai
sensi dell'art. 25 c.p.c.

E', in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 32 Disposizioni generali e norme di rinvio

Le disposizioni del presente Contratto integrano e,
se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato.

La sottoscrizione del Contratto da parte
dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e
di tutta la normativa vigente in materia di appalti
di servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e
delle disposizioni del presente Contratto deve
essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite
ed in buona fede tra le parti.

Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa
rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni
normative vigenti.

Il presente contratto, stipulato in modalità
elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del
Codice dei contratti, che si compone di n. 74 pagine
dattiloscritte per intero, oltre quanto alla

presente pagina, senza le intestazioni dei sottoscrittori e la formula per l'approvazione espressa delle clausole onerose, viene sottoscritto con forma digitale dalle parti contraenti con le seguenti modalità:

- dalla dott.ssa Antonella Cucciniello, mediante l'apposizione della firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3;
- dal rappresentante legale dell'Appaltatore ing. Giovanni Verreschi, mediante l'apposizione della firma digitale rilasciata da InfoCamere.

Letto, confermato e sottoscritto:

L'Appaltatore Il Direttore della
Biblioteca e Complesso
monumentale dei Girolamini

* * *

Sottoscrizione clausole onerose

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice

Civile l'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma del Contratto di seguito apposta accetta espressamente e per iscritto tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Articolo 4 - Durata del contratto

Articolo 8 - Corrispettivo

Articolo 9 - Modalità di pagamento e fatturazione

Articolo 11 - Anticipazioni

Articolo 13 - Obblighi generali e particolari dell'Appaltatore

Articolo 14 - Responsabilità

Articolo 18 - Penali

Articolo 19 - Esecuzione in danno

Articolo 20 - Clausola risolutiva espressa

Articolo 21 - Recesso

Articolo 22 - Regolarità fiscale

Articolo 23 - Divieto di cessione del Contratto e cessione dei crediti

Articolo 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 26 - Obblighi di riservatezza

